



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. dr. Antonietta Savino | Presidente |
| 2. dr. Daniele Colucci | Consigliere |
| 3. dr. Gabriella Gentile | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20.10.2023
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3263/21 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia,
Vincenzo di Maio, Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, Gianluca Tellone, Roberto Maisto e
Itala De Benedictis con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Galileo Ferraris n.

4

Appellante

E

LUPOLI ROCCO, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla Via S. D'Acquisto n. 200

Appellato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questa Corte depositato il 16.11.2021, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale proponeva appello avverso la sentenza n. 2816 del 2021 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata accolta la domanda di Lupoli Rocco, tesa a dichiarare il suo diritto a percepire l'indennità di mobilità, con condanna dell'Istituto al pagamento dell'importo di euro 25.458,65 a tale titolo.

In particolare, deduceva l'erroneità della decisione:

-per avere respinto l'eccezione di decadenza, ex art. 47 comma 3 DPR 639/1970 ed ex art. 129 rdl 1827/1935, e ritenuto che il diritto alla prestazione fosse stato accertato con la sentenza, peraltro resa solo nei confronti della Regione Campania, che aveva dichiarato il diritto della parte appellata all'iscrizione nelle liste di mobilità, che era invece una cosa diversa dal riconoscimento dell'indennità di mobilità;

-per la violazione dell'art. 7, comma 8, legge n. 223 del 1991, in quanto l'iscrizione nelle liste costituiva solo uno dei requisiti legali per il diritto alla percezione dell'indennità;

-per aver ignorato l'eccezione di prescrizione.

Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda di prime cure.

L'appellato, costituitosi in giudizio, sosteneva l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto per i motivi espressi nella memoria difensiva.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Con il ricorso di primo grado, Lupoli Rocco esponeva:

-di aver lavorato alle dipendenze del CALZATURIFICIO EMME MODA s.r.l. dal 02.01.2007 al 19.12.2014, data in cui era stato licenziato per cessazione di attività, con mansioni di operaio montatore (Op. III liv CCNL Calzaturieri);

-di aver presentato, a seguito di tale licenziamento, un ricorso giudiziario chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e l'inserimento nelle liste di mobilità;

-che, con sentenza n. 7087 del 19.10.2017, il Tribunale di Napoli - Sezione lavoro, dopo aver riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro, dichiarava il diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità dalla data del licenziamento del 19.12.2014, ordinando alla Giunta Regionale della Campania di provvedere alla relativa iscrizione;

-di aver presentato, invano, in data 20.11.2017, domanda all'INPS per ottenere il pagamento dell'indennità di mobilità a decorrere dal 19.12.2014, oltre interessi e rivalutazione;

-di aver diritto a percepire la somma di € 25.458,65 per il periodo dal 19.12.2014 al 30.04.2018, oltre rivalutazione ed interessi.

Il primo giudice accoglieva la domanda.

La Corte, condividendo le ragioni già espresse in diversa composizione, ritiene fondato il gravame dell'INPS.

Preliminarmente si rileva che dall'atto depositato sono enucleabili i motivi di appello e le ragioni a sostegno degli stessi, per cui appare *ictu oculi* sufficientemente individuabile la specificità dei motivi richiesti per poter superare l'eccezione inammissibilità.

Quanto al merito, la giurisprudenza consolidata ritiene che anche per l'indennità di mobilità sia necessaria la domanda dell'interessato, da presentare nei termini previsti per l'indennità di disoccupazione.

Secondo l'orientamento fatto proprio anche dalle SS.UU. (sentenza n. 17389 del 2002), infatti, l'indennità di mobilità, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all'INPS - che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l'indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell' indennità di mobilità), così com'è dimostrato, d'altra parte, dalla disposizione di cui alla L. 23 maggio 1997, n. 135, art. 20 - ter, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell' indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la "decadenza" dal relativo diritto (cfr. Cass. n. 18528 del 2011, n. 27674 del 2011, n. 24159 del 2012, n. 15770 del 2013, n. 7521 del 2017, n. 11704 del 2019).

La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 17404 del 2016) ha anche rilevato che la decadenza dal diritto all'indennità suddetta, ove l'assicurato non abbia tempestivamente presentato la domanda di ammissione al beneficio (entro 60 giorni dall'inizio del periodo di disoccupazione indennizzabile, e cioè dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro), ha carattere generale perchè soddisfa l'esigenza di assicurare all'INPS la possibilità di effettuare tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere.

La decorrenza del termine sopra detto per la presentazione della domanda di indennità di mobilità comporta la decadenza dal diritto alla prestazione, e non ai soli ratei di indennità già scaduti prima della presentazione della domanda. In tal senso depone il chiaro dettato normativo dell'art. 129, comma 5, nella parte in cui prevede la "cessazione" del diritto dell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'Indennità di disoccupazione, senza alcun riferimento ai ratei maturati.

La decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 9 giugno 2005, n. 12163).

Erroneamente, quindi, il primo giudice considerava tempestiva la domanda amministrativa proposta il 20.11.2017, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro il 19.12.2014, data del licenziamento, avendo ritenuto che il diritto alla prestazione in oggetto fosse stato già accertato con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7087 del 19.10.2017, che aveva riconosciuto il diritto dell'odierna parte appellata all'iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal 19.12.2014. Ed invero, oltre al fatto che la predetta sentenza non fa stato nei confronti dell'INPS, essendo stata resa tra il Lupoli e la Regione Campania, l'iscrizione nelle liste di mobilità è cosa diversa dall'indennità di mobilità, rappresentando soltanto una delle condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto.

Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'odierna parte appellata avrebbe dovuto inoltrare tempestiva istanza all'INPS per ottenere l'indennità di mobilità, a decorrere dallo stesso dies a quo sopraindicato come data di cessazione del rapporto, non rilevando a tal fine l'inerzia del datore di lavoro o il mancato perfezionamento della procedura di mobilità; la Suprema Corte ha osservato, invero, che la natura irregolare del rapporto, successivamente riconosciuto in via giudiziale, e il modo (formale o meno) attraverso cui si sia prodotta la fattispecie estintiva del rapporto, non rilevano ai fini in esame (cfr. Cass. n. 7521 del 2017).

Anche di recente è stato precisato che “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituente un trattamento di disoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all'Istituto previdenziale, nel termine di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno.”(Nella

specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto decaduto dal diritto all'indennità di mobilità il lavoratore che aveva presentato la domanda amministrativa oltre il suddetto termine, non attribuendo rilevanza né alla mancata adozione, da parte dell'azienda, della procedura di collocamento in mobilità a causa dell'occupazione irregolare degli altri colleghi di lavoro, né all'avvenuto riconoscimento giudiziale, solo successivamente al licenziamento del lavoratore medesimo, dei presupposti per l'iscrizione nelle liste di mobilità). (Cfr. Cass. n. 10747 del 2022).

Per le suesposte ed assorbenti considerazioni l'appello va accolto, assorbite le ulteriori questioni, e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da Lupoli Rocco.

La complessità e particolarità delle questioni trattate nonché le oscillazioni giurisprudenziali sul tema giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese del doppio grado.

Il Cons. rel. est.

Il Presidente